

di Avv.to Rosa Bertuzzi

NUOVI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE AZIENDE: PIOMBO CLASSIFICATO COME “MERCE PERICOLOSA”

Regolamento Delegato (UE) 2024/197

A seguito del costante aggiornamento scientifico in merito alla pericolosità di sostanze chimiche impiegate nei settori industriale, agricolo e cosmetico, la Commissione Europea è intervenuta in modo significativo sul fronte della regolamentazione della classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose.

A decorrere dal **1° Settembre 2025** il nuovo Regolamento – che modifica l'Allegato VI, parte 3, tabella 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008¹, introduce rilevanti novità in merito alla classificazione del **piombo** come **merce pericolosa**, stabilendo soglie di concentrazione oltre le quali si attivano specifici obblighi normativi per le imprese.

Il piombo è ora classificato come “sostanza pericolosa” qualora siano superati i seguenti limiti di concentrazione, sia per quanto riguarda le **merci** che per i **rifiuti** che lo contengono:

- **Piombo in polvere** (particelle con diametro <1 mm): **≥ 0,025%**
- **Piombo massivo** (particelle con diametro ≥1 mm): **≥ 0,25%**

Tale revisione normativa determina un impatto diretto sulle aziende che trattano piombo e sue leghe (come l'ottone), quali, ad esempio, tornerie meccaniche, aziende metallurgiche, o realtà industriali che vedono coinvolte queste sostanze nella lavorazione.

A partire dalla data di entrata in vigore, tali soggetti economici dovranno conformarsi a una serie di obblighi specifici, finalizzati a garantire la sicurezza lungo tutta la filiera del trasporto e della gestione dei materiali:

¹ noto come “Regolamento CLP” – Classification, Labelling and Packaging

- ✓ adeguare i mezzi di trasporto ai requisiti previsti dall'ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada);
- ✓ eseguire analisi chimiche obbligatorie per determinare con precisione la concentrazione di piombo nei materiali trattati;
- ✓ formare il personale in merito alle corrette procedure di manipolazione, etichettatura e imballaggio conformi alle normative ADR;
- ✓ nominare un Consulente ADR, figura professionale incaricata di garantire la conformità aziendale rispetto alle norme sul trasporto di merci pericolose;
- ✓ corretta redazione della documentazione di trasporto, comprensiva di tutte le informazioni richieste per la movimentazione sicura del materiale.

Il provvedimento riflette un chiaro orientamento dell'Unione Europea verso una **maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente**, attraverso l'applicazione del **principio di precauzione**. In un contesto di crescente attenzione ai rischi connessi all'esposizione a sostanze chimiche, il legislatore comunitario mira a promuovere un sistema produttivo più responsabile e sostenibile, capace di prevenire impatti nocivi mediante regole stringenti e uniformi.

Alla luce di queste modifiche, è fondamentale che le imprese coinvolte avviino sin da ora un **percorso di adeguamento normativo**, aggiornando le proprie procedure interne e assicurandosi il supporto tecnico-specialistico necessario. Una corretta attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento non solo evita sanzioni e responsabilità, ma rappresenta un'opportunità per elevare gli standard di sicurezza aziendale e migliorare l'immagine dell'impresa nei confronti del mercato e delle autorità di controllo.